



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(ORIGINALE)**

**ISCRITTA AL N. 101 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 28 NOVEMBRE 2008.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER PUGLIA E BASILICATA C/
COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA
N. 61942/2008 – INTEGRAZIONE DET. DIR. N. 91.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **18 dicembre 2008** al **31 dicembre 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 91 del 17.11.2008 la P.A. ha stabilito di costituirsi (con patrocinio dell'Avv. Carlo Tangari) nel giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – Bari - a cura dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l'annullamento, previa sospensiva e con richiesta di misura cautelare inaudita altera parte, dell'ordinanza sindacale n. 61942 del 03.11.2008 che ordinava alla ditta COSVER s.r.l. – Tecnodata e al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. della Puglia la immediata sospensione dei lavori di costruzione del fabbricato destinato a nuova sede della Capitaneria di Porto di Molfetta (già sospesa a termine con precedente ordinanza n. 48731 del 10.09.08 e n. 53063 del 01.10.08;

Emersa la opportunità di prevedere contestuale impugnativa incidentale e/o principale avverso ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli gravati in via principale dal ricorrente Ministero e, comunque, avverso ogni ulteriore atto;

Ritenuto, a tal proposito, di integrare la determinazione n. 91 prevedendo oltre alla costituzione in giudizio anche la impugnativa incidentale come sopra indicata, necessaria per cautelare le valide e legittime ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di integrare la det. dir. n. 91/08 che prevedeva la costituzione nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP., con la statuizione di impugnativa incidentale, meglio sopra specificata;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di integrare la determinazione dirigenziale n. 91 del 17.11.2008 stabilendo oltre alla costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari, nel giudizio introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. contestuale impugnativa incidentale e/o principale avverso ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli gravati in via principale e, comunque, avverso ogni ulteriore atto.
- 3) di autorizzare l'Avv. Carlo Tangari, a porre in essere l'azione integrativa di cui alla statuizione di cui al punto che precede.
- 4) Di confermare per il resto le disposizioni contenute nella indicata det. dir. n. 91/08.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
